Gazzetta Ufficiale
DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1915 — **ROMA — Domenica, 14 marzo** — **Numero 65 (Straordinario)**

DIREZIONE Corso Vittorio Emanuele, 209 — Tel. 11-31	Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi	AMMINISTRAZIONE Corso Vittorio Emanuele, 209 — Tel. 75-91

Abbonamenti

	anno	semestre	trimestre
In Roma, presso l'Amministrazione:	L. 32	L. 17	L. 9
» a domicilio e nel Regno:	» 36	» 19	» 10
Per gli Stati dell' Unione postale:	» 80	» 41	» 22

Per gli altri Stati si aggiungono le tasse postali.

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali; decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Atti giudiziari . . . . L. 0.25 } per ogni linea o spazio di linea.
Altri annunzi . . . . » 0.30 }

Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta.*

Per le modalità delle richieste d'inserzioni vedansi le avvertenze in testa al foglio degli annunzi.

Un numero separato in Roma cent. ***10*** *— nel Regno cent.* ***15*** *— arretrato in Roma cent.* ***20*** *— nel Regno cent.* ***30*** *— all'Estero cent.* ***35***
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

AVVISO.

Norme per l'abbonamento alla Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti per l'anno 1915.

Si rende noto che i prezzi d'abbonamento alla Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti per l'anno 1915 sono stabiliti in lire *dodici*, comprese le spese di posta, per le pubbliche Amministrazioni ed impiegati dipendenti, e in lire *quattordici*, comprese le spese di posta, per i privati.

Il termine utile per gli abbonamenti scade il 30 aprile 1915.

La corrispondenza concernente l'associazione alla Raccolta dovrà essere indirizzata alla « Direzione della Casa penale (Tipografia delle Mantellate - servizio delle leggi - in Roma) ».

I vaglia e le cartoline vaglia saranno intestati al « Contabile della Tipografia delle Mantellate - servizio delle leggi - in Roma ».

Nel caso che si desiderasse la quietanza dell'eseguito pagamento, si dovranno, al prezzo di associazione, aggiungere centesimi cinque per la marca da bollo.

Per la vendita degli atti della raccolta in volumi e in fogli sciolti restano fermi i prezzi già stabiliti, col decreto Ministeriale del 19 marzo 1909, L. 3 per ogni volume separato delle annate di 1ª e 2ª serie, e L. 2,50 per ogni volume delle annate successive; L. 20 per ogni annata completa di quelle comprese nella 1ª e 2ª serie, e L. 15 per ogni annata posteriore; L. 0,20 per ogni foglio o frazione di foglio per ogni atto in foglio sciolto e puntata di 1ª e 2ª serie dall'anno 1861 al 1880, e di L. 0,10 per ogni foglio e puntata per gli atti successivi.

Per il nuovo Codice di procedura penale - edizione speciale del 1913 della Tipografia delle Mantellate - rimane fermo il prezzo stabilito col decreto Ministeriale del 5 maggio 1913 (L. 0,70 per ciascun esemplare per gli acquisti di un numero di copie superiore a cento da parte delle Amministrazioni dello Stato e L. 1,30 a copia per ogni altro acquisto).

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE.

Leggi e decreti: Regio Decreto *numero 141 col quale l'amministrazione delle scuole elementari e popolari di 56 comuni della provincia di Ascoli Piceno è affidata al Consiglio scolastico della stessa provincia.*

PARTE NON UFFICIALE.

Inserzioni.

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il numero 141 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visti gli articoli 14, 15, 17, 43, 87 e 93 della legge 4 giugno 1911, n. 487;

Vista la legge 20 marzo 1913, n. 206;

Visto l'articolo 1 della legge 24 dicembre 1914, n. 1443, che proroga il termine stabilito dall'art. 87 della legge 4 giugno 1911 suddetta;

Vista la deliberazione del Consiglio provinciale scolastico della provincia di Ascoli Piceno, con la quale, in applicazione degli articoli 43 della legge 4 giugno 1911, n. 487, 48 del regolamento approvato con R. decreto 6 aprile 1913, n. 549, e degli articoli 1 e seguenti del regolamento approvato con R. decreto 1° agosto 1913, n. 919, sono approvati i ruoli provinciali dei maestri elementari per la Provincia stessa;

Visto il regolamento approvato con R. decreto 1° agosto 1913, n. 929, e visti i prospetti di liquidazione formati dall'ufficio scolastico in applicazione dell'art. 1 dello stesso regolamento; le deliberazioni dei Comuni contemplati nel presente decreto e del Consiglio scolastico o della Commissione istituita a norma dell'articolo 93 della citata legge del 4 giugno 1911, con le quali viene determinato l'ammontare del contributo da versarsi annualmente da ciascun Comune alla tesoreria dello Stato, a norma dell'art. 17 della citata legge;

Visto l'art. 68 del regolamento approvato con R. decreto 1° agosto 1913, n. 930;

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con il ministro del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'amministrazione delle scuole elementari e popolari dei comuni della provincia di Ascoli Piceno indicati nell'elenco annesso al presente decreto e firmato, d'ordine Nostro, dai ministri della pubblica istruzione e del tesoro, è affidata al Consiglio scolastico della stessa Provincia a tutti gli effetti della legge 4 giugno 1911, n. 487; e dei regolamenti pubblicati per l'applicazione della stessa legge, a cominciare dal 1° marzo 1915.

Art. 2.

È approvata la liquidazione dei contributi che ciascun Comune deve annualmente versare alla tesoreria dello Stato a norma dell'art. 17 della legge 4 giugno 1911, n. 487, il cui ammontare rimane stabilito nella somma indicata rispettivamente nell'elenco di cui al precedente articolo, salve le variazioni che potranno eventualmente essere apportate alla somma così determinata per effetto dell'applicazione dello stesso art. 17 (ultimo comma) e dell'art. 93 (ultimo comma) della citata legge.

Nello stesso elenco, annesso al presente decreto a norma dell'articolo primo, è pure indicato il numero dei maestri e delle scuole amministrate dai Comuni alla data del presente decreto.

Art. 3.

I maestri compresi nel ruolo provinciale approvato con la deliberazione del Consiglio provinciale scolastico 6 novembre 1913 i quali insegnano nelle scuole dei Comuni la cui amministrazione deve essere affidata al Consiglio scolastico, non compresi nell'elenco di cui all'art. 1 perchè non fu ancora determinato l'ammontare del contributo annuale da versarsi allo Stato, rimangono a tutti gli effetti alla dipendenza dei Comuni stessi fino a quando a norma dell'art. 7 del regolamento approvato con R. decreto in data 1° agosto 1913, n. 929, non siasi con altro decreto provveduto al passaggio delle scuole di questi Comuni alla Amministrazione provinciale scolastica.

Art. 4.

Agli effetti dell'art. 9 della legge 20 marzo 1913, n. 206, il prefetto della provincia di Ascoli Piceno emanerà con le norme previste dall' art. 30 del regolamento approvato con R. decreto in data 1° agosto 1913, n. 930, il decreto previsto dallo stesso articolo entro il mese di febbraio 1915, ordinando che il rilascio delle delegazioni a garanzia del versamento del tesoro dei contributi annuali che lo Stato deve corrispondere per loro conto all'Amministrazione scolastica provinciale, sia effettuato entro il mese di marzo successivo.

Art. 5.

Il bilancio dell'Amministrazione provinciale scolastica per la provincia di Ascoli Piceno, formato per la prima applicazione della legge 4 giugno 1911, n. 487, comprenderà le entrate e le spese relative ai 4[12 dell'esercizio finanziario 1914-915, e cioè dal 1° marzo al 30 giugno 1915.

La deputazione scolastica provinciale provvederà alla preparazione del bilancio non appena le sia data comunicazione del presente decreto, e presenterà non oltre il 12 febbraio 1915 lo schema del bilancio preventivo al Consiglio scolastico, appositamente convocato in sessione straordinaria per il 18 febbraio 1915.

Il bilancio approvato dal Consiglio scolastico dovrà essere trasmesso alla Delegazione governativa entro 5 giorni dalla data di approvazione e non oltre il 23 febbraio 1915.

La Delegazione governativa provvederà ad approvare e rendere esecutivo il bilancio non oltre il 28 febbraio 1915 e farà nei 10 giorni successivi le comunicazioni stabilite dall'art. 16 del citato regolamento del 1° agosto 1913, n. 930.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 gennaio 1915.

VITTORIO EMANUELE.

GRIPPO — CARCANO.

Visto, *Il guardasigilli:* ORLANDO.

Provincia di Ascoli Piceno

Elenco delle somme che i Comuni devono versare annualmente alla tesoreria dello Stato in seguito al passaggio delle scuole elementari all'Amministrazione scolastica provinciale e numero complessivo delle scuole e degli insegnanti.

Numero d'ordine	COMUNI	Ammontare del contributo annuo consolidato per ciascun Comune			Numero complessivo	
		Per stipendi, assegni, ecc., a norma del parag. 1 dell'art. 17 della legge 4 giugno 1911, n. 487	Per quota contributo al Monte pensioni a norma del parag. 2 dell'art. 17 della legge 4 giugno 1911, numero 487	Totale	delle scuole	degli insegnanti
1	Acquasanta	10,167 91	299 40	10,467 31	27	13
2	Acquaviva Picena	3,134 32	191 53	3,325 85	5	5
3	Altidona	1,632 32	85 05	1,717 37	2	2
4	Amandola	7,731 96	470 90	8,202 86	14	7
5	Appignano del Tronto	1,953 16	77 61	2,030 77	6	6
6	Arquata del Tronto	9,345 60	501 14	9,846 74	17	17
7	Belmonte Piceno	1,780 33	112 11	1,892 44	3	3
8	Campofilone	3,686 76	224 63	3,911 39	4	4
9	Carassai	2,982 31	115 04	3,097 35	6	4
10	Castel di Lama	2,801 55	217 84	3,019 39	7	7
11	Castignano	5,383 31	262 22	5,645 53	9	8
12	Castorano	1,769 12	111 81	1,880 93	3	3
13	Colli del Tronto	1,899 34	118 87	2,018 21	3	3
14	Cossignano	3,186 92	34 60	3,221 52	7	3
15	Falerone	6,847 79	263 65	7,111 44	12	12
16	Folignano	2,535 08	136 54	2,671 62	6	6
17	Force	5,149 50	88 37	5,237 67	11	8
18	Francavilla d'Ete	1,973 02	98 15	2,071 17	4	3
19	Grottazzolina	3,174 95	180 68	3,355 63	6	6
20	Lapedona	2,516 32	102 88	2,619 20	5	4
21	Magliano di Tenna	1,439 24	92 42	1,531 66	3	3
22	Massa Fermana	1,011 63	66 96	1,078 59	3	2
23	Massignano	2,683 40	102 79	2,786 19	4	3
24	Monsampietrangeli	3,703 98	246 2	3,950 90	5	5
25	Monsampietro Morico	1,405 50	135 77	1,541 27	4	4

Numero d'ordine	COMUNI	Ammontare del contributo annuo consolidato per ciascun Comune			Numero complessivo	
		Per stipendi, assegni, ecc., a norma del parag. 1 dell'art. 17 della legge 4 giugno 1911, n. 487	Per quota contributo al Monte pensioni a norma del parag. 2 dell'art. 17 della legge 4 giugno 1911, numero 487	Totale	delle scuole	degli insegnanti
26	Monsampolo del Tronto	2,641 98	179 47	2,821 45	6	6
27	Montalto Marche	6,915 65	528 20	7,443 85	10	10
28	Montappone	3,275 48	204 50	3,479 98	5	4
29	Montedinove	1,452 72	92 27	1,544 99	2	2
30	Montefalcone Appennino . . .	3,467 64	144 82	3,612 46	9	2
31	Montefiore dell'Aso	3,726 77	259 82	3,986 59	9	6
32	Montefortino	3,641 57	204 89	3,846 46	8	4
33	Montegallo	3,470 02	294 87	3,764 89	9	1
34	Montegiberto	1,993 74	127 40	2,121 14	3	3
35	Montegranaro.	6,342 10	423 14	6,725 24	9	8
36	Monteleone di Fermo	1,080 64	70 20	1,150 84	2	2
37	Montelparo	1,338 16	85 41	1,423 57	2	2
38	Montemonaco	1,220 14	37 34	1,257 48	6	2
39	Monteprandone	8,840 04	502 59	9,342 63	11	10
40	Monterinaldo	1,288 94	82 29	1,371 23	4	2
41	Monterubbiano	5,893 21	350 68	6,243 89	8	8
42	Monte Urano	4,408 69	252 54	4,661 23	7	6
43	Monte Vidon Combatte	2,974 18	158 37	3,132 55	5	4
44	Monte Vidon Corrado	1,288 45	32 44	1,320 89	3	2
45	Montottone	3,124 29	176 72	3,301 01	6	6
46	Moresco.	1,234 25	76 68	1,310 93	3	3
47	Palmiano	1,051 86	58 13	1,109 99	2	1
48	Pedaso	1,033 01	52 05	1,085 06	2	2
49	Retritoli	7,887 12	493 52	8,380 64	9	9
50	Ponzano di Fermo	3,099 50	177 34	3,276 84	4	3
51	Porto San Giorgio	12,315 12	681 38	12,996 50	12	12
52	Rocca di Fluvione	3,946 04	200 41	4,146 45	9	4
53	Rotella	4,156 20	211 60	4,367 80	7	5
54	Santa Vittoria in Matenano . .	3,490 87	209 19	3,700 06	7	5
55	Servigliano	4,071 77	245 83	4,317 60	6	6
56	Ascoli Piceno	791 19	—	791 19	—	—
	Totali . . .	201,356 46	10,951 97	212,308 43	361	281

Visto, d'ordine di Sua Maestà:

Il ministro del tesoro
CARCANO.

Il ministro della pubblica istruzione
GRIPPO.

Direttore: G. B. BALLESIO. Tipografia delle Mantellate. TUMINO RAFFAELE, *gerente responsabile*.